



COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

PROVINCIA DI MILANO
Via IV Novembre, 20090

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 66 del 30/09/2020

ORIGINALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

L'anno **duemilaventi** addì **trenta** del mese di **settembre** alle ore **21:00** convocato a norma di legge, per determinazione del Presidente a mezzo di avviso scritto, si è riunito in seduta pubblica il **CONSIGLIO COMUNALE** composto dai Signori:

BOTTERO FABIO	SINDACO	Presente
ALBINI CLAUDIO	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	Presente
NAPPO FRANCESCO	CONSIGLIERE	Presente
GRUMELLI ALICE	CONSIGLIERE	Presente
BOCCIA ATTILIO	CONSIGLIERE	Presente
VERNAGLIONE FEDERICO	CONSIGLIERE	Presente
DI GIORGIO ANTONIO AGOSTINO	CONSIGLIERE	Presente
STRINGARO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
COPPO MAURIZIO	CONSIGLIERE	Presente
ZATTI ALICE	CONSIGLIERE	Presente
CAMISANI OLIVIERO VALERIO	CONSIGLIERE	Presente
GHILARDI GIORGIO	CONSIGLIERE	Presente
PULEO ANTONINO	CONSIGLIERE	Presente
CAVAGNA CRISTINA	CONSIGLIERE	Presente
PADOVANI IVANO	CONSIGLIERE	Presente
RUSSOMANNO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
VILLA ZINA	CONSIGLIERE	Presente

Presenti n. 17

Assenti n. 0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE FOLLI ALBERTO .

Si dà atto che risultano presenti gli Assessori: Spendio Domenico, De FilippiCristina.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Albini Claudio assume la Presidenza del Consiglio Comunale ed invita alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Si dà atto che nessuno dei Consiglieri presenti ha dichiarato la propria incompatibilità con l'oggetto della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 78 comma 2 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 sull'oggetto all'ordine del giorno.

Il Presidente del Consiglio invita l'Assessore Spendio ad illustrare l'argomento all'ordine del giorno.

Prende la parola l'Assessore Spendio (come da verbale trascritto e allegato alla presente deliberazione).

Seguono dichiarazioni di voto:

Consigliere Russomanno – Controcorrente con Fratelli d'Italia = favorevole

Consigliere Ghilardi – Lega Salvini Lombardia = favorevole

Consigliere Nappo – Partito Democratico = favorevole

Consigliere Villa – Movimento 5 Stelle = favorevole

Alle ore 21:40 il Consigliere Padovani esce dall'aula. Consiglieri presenti in n. 16.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO lo Statuto comunale vigente;

VISTO il Regolamento comunale di Organizzazione;

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità;

VISTA la delibera di C.C. n. 75 del 17/12/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 e relativi allegati di legge;

VISTA la delibera di G.C. n. 229 del 20/12/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2020/2022;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 08/04/2020 avente ad oggetto: "Variazione alle dotazioni del Bilancio di Previsione 2020/2022 - art. 175 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267";

VISTO l'art. 42, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 52, comma 1 del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che: *"Le provincie ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;*

VISTO l'art. 1, comma 738 della Legge 27/12/2019, n.160 (Legge di Bilancio 2020) che introduce la disciplina della nuova IMU e testualmente recita: *"A decorrere dell'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27.12.2013, n.147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783";*

RICHIAMATA la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della Legge 27/12/2019, n. 160;

VISTO – in particolare - il comma 777 di detta disposizione che testualmente recita: *"Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446, i comuni possono con proprio regolamento:*

- *Stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;*
- *Stabilire differimenti per i versamenti, per situazioni particolari;*
- *Prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;*
- *Determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;*
- *Stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari";*

RICHIAMATO altresì il comma 779 della medesima disposizione che così disponeva fino al 19 maggio 2020:

"779. Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020";

VISTO altresì l'art. 138 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che ha disposto l'abrogazione dell'art. 1, comma 779 della L. 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTO l'articolo 107, comma 2 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, che dispone quanto segue: *"[...] per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020. [...]"*;

VISTO l'articolo 106, comma 3-bis della Legge n. 77 del 17 luglio 2020 di conversione del c.d. "Decreto Rilancio", che ha prorogato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione fissato dall'articolo 107, comma 2 del D.L. n. 18/2020 al 30 settembre, disciplinando quanto segue: *"In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre" [...]"*;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 767 della Legge 27/12/2019, n. 160 che disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che

più precisamente prevede:

"Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente";

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Con n. 16 voti favorevoli, espressi in forma palese dai n. 16 consiglieri presenti;

DELIBERA

1. Di approvare il nuovo "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (c.d. "Nuova IMU")", allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso, che si compone di complessivi n. 28 articoli;
2. di disporre, contestualmente all'approvazione del regolamento di cui al precedente punto 1, la disapplicazione della previgente disciplina IMU/TASI (parte seconda-terza del regolamento IUC approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 20 del 15/05/2014);
3. di rilevare che la disapplicazione di cui al precedente punto s'intende operativa dal 01/01/2020, ferma restando l'operatività della disciplina per le attività di accertamento tributario nei periodi di relativa applicazione e vigenza del regolamento (periodi di imposta precedenti al 2020);
4. di dare atto che le disapplicazioni di cui ai punti precedenti non intaccano in alcun modo l'operatività della parte quarta del citato Regolamento IUC che, sino a nuove disposizioni, continuerà ad applicarsi per il tributo sui rifiuti (TARI);
5. di dare atto che il nuovo regolamento ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448/2001, produce effetti dal 1° gennaio 2020;
6. di disporre la trasmissione telematica della presente deliberazione e dell'allegato Regolamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del Portale del Federalismo Fiscale, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98 entro il 31 ottobre 2020 ai sensi dell'art.106, comma 3-bis del D.L. 19.05.2020, n.34, convertito in Legge n. 77 del 17/07/2020;
7. di dare mandato al Servizio Tributi, stante l'urgenza, di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del nuovo *Regolamento suindicato*, contestualmente alla pubblicazione della presente.

Successivamente,

con n. 16 voti favorevoli, espressi in forma palese dai n. 16 consiglieri presenti;

DELIBERA

Di attribuire al presente atto immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000, stante la necessità di adottare il nuovo regolamento entro il termine legale di approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022 (30/09/2020).

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
ALBINI CLAUDIO

II SEGRETARIO COMUNALE
FOLLI ALBERTO



COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO
Città Metropolitana di Milano

**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA
(c.d. "NUOVA IMU")**

Indice

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Oggetto dell'imposta
- Art. 3 - Soggetto attivo
- Art. 4 – Soggetto passivo
- Art. 5 – Definizione di fabbricato e di area pertinenziale del medesimo
- Art. 6 – Definizione di abitazione principale e pertinenze
- Art. 7 - Unità abitative assimilate all'abitazione principale
- Art. 8 – Definizione di aree edificabili
- Art. 9 – Definizione di terreno agricolo
- Art. 10 – Determinazione della base imponibile
- Art. 11 – Determinazione dell'imposta dovuta
- Art. 12 – Termini per il versamento
- Art. 13 – Determinazione delle aliquote d'imposta

TITOLO II

AGEVOLAZIONI

- Art. 14 – Fattispecie con abbattimento della base imponibile
- Art. 15 – Caratteristiche dei fabbricati inagibili o inabitabili
- Art. 16 – Esenzione per i terreni agricoli
- Art. 17 – Altre esenzioni
- Art. 18 – Aliquota per le abitazioni principali

TITOLO III

DICHIARAZIONI, VERSAMENTI E CONTROLLI

- Art. 19 – Dichiarazioni
- Art. 20 – Modalità del versamento
- Art. 21 – Differimento dei termini per i versamenti
- Art. 22 – Accertamenti ed istituti deflativi del contenzioso
- Art. 23 – Attività di controllo
- Art. 24 – Risorse strumentali e trattamento accessorio al personale dipendente
- Art. 25 – Rimborsi
- Art. 26 – Arrotondamenti

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 27 – Norme di rinvio
- Art. 28 – Entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

- 1 Il presente regolamento disciplina l'applicazione della c.d. "nuova IMU", in vigore dal 1° gennaio 2020, da applicarsi sul territorio del Comune di Trezzano sul Naviglio, in conformità alla potestà regolamentare generale riconosciuta ai Comuni ad opera dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e modificazioni.
2. La nuova imposta locale sostituisce la precedente IMU e la TASI, secondo quanto dettato dall'art. 1, commi 739 e seguenti, della Legge n. 160/2019, nonché dal comma 1 dell'art. 8, e dal comma 9 dell'art. 9, del D.Lgs. n. 23/2011.

Art. 2 Oggetto d'imposta

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 739 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono assoggettati all'imposta di cui al presente regolamento tutti gli immobili ubicati nel territorio del Comune di Trezzano sul Naviglio, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalle normative vigenti, nonché dal presente regolamento.
2. Presupposto della nuova IMU è, nel dettaglio, il possesso di immobili, ovvero di fabbricati, abitazioni principali di lusso, ossia incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, anche incolti, siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati.
3. Il gettito della nuova IMU derivante dai fabbricati accatastati nel gruppo catastale "D", calcolato ad aliquota standard, nella misura dello 0,76 per cento, è versata a favore dello Stato.
4. Il Comune può aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota indicata al precedente comma, prevedendo un'entrata a proprio favore.

Art. 3 Soggetto attivo

1. Soggetto attivo della nuova IMU è il Comune, per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio.
2. Gli immobili di proprietà del Comune o per i quali il medesimo è titolare di un altro diritto reale di godimento non scontano l'imposta quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, è soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.
4. Il Comune, in quanto soggetto attivo ed ente impositore, liquida, accerta e riscuote l'imposta per gli immobili individuati dal presente regolamento la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio.

Art. 4

Soggetto passivo

1. Soggetto passivo della nuova IMU è il proprietario di immobili ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residente nel territorio dello Stato o se non ha ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercita l'attività.
2. Nel caso di assegnazione della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice, soggetto passivo è il genitore assegnatario della casa medesima; il predetto provvedimento costituisce il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
3. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
4. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
5. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 206/2005, nonché per gli immobili del condominio, il versamento della nuova IMU è effettuato da chi amministra il bene.
6. Nell'ipotesi in cui vi siano più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso.
7. La modalità di applicazione della nuova IMU, di cui al precedente comma, si applica anche per le esenzioni o le agevolazioni d'imposta.

Art. 5

Definizione di fabbricato e di area pertinenziale del medesimo

1. Al fine dell'applicazione dell'imposta disciplinata dal presente regolamento, per **fabbricato** si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, con attribuzione di rendita catastale.
2. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
3. L'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, è considerata parte integrante del fabbricato, purché accatastata unitariamente al fabbricato medesimo.

Art. 6

Definizione di abitazione principale e pertinenze

1. Per **abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
2. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
3. L'abitazione principale, come definita al precedente comma 1 e quelle ad essa assimilate, ai sensi del successivo articolo 7, non sono assoggettate all'IMU, ad eccezione di quelle iscritte in categoria catastale A/1, A/8 e A/9, come unica unità immobiliare.
4. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle

classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

5. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, assoggettate all'IMU, è applicata una **detrazione d'imposta**, nella misura di euro 200,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale e in proporzione alla quota di possesso in caso di comproprietà.

Art. 7

Unità abitative assimilate all'abitazione principale

1. Sono considerate assimilate alle abitazioni principali le seguenti unità immobiliari:
 - a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
 - c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
 - d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
 - e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - f) l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Art. 8

Definizione di aree edificabili

1. Per **area fabbricabile** si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

2. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, c. 3, del richiamato decreto, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio delle attività di cui all'art. 2135 del Codice civile.

3. Su richiesta del contribuente, il Comune può attestare se un'area situata nel proprio territorio è fabbricabile.

Art. 9
Definizione di terreno agricolo

1. Per **terreno agricolo** si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

Art. 10
Determinazione della base imponibile

1. La base imponibile è costituita dal valore degli immobili, a cui deve essere applicata l'aliquota corrispondente per determinare l'imposta dovuta. Questa è costituita, per i fabbricati iscritti in catasto, dal prodotto fra l'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione e rivalutate del 5 per cento, ed i seguenti moltiplicatori:

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

2. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita la base imponibile è determinata alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, assumendo il valore risultante dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento a cui sono applicati i coefficienti approvati con apposito decreto ministeriale.

4. Nell'ipotesi di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, che è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. n. 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

7. L'area frazionata rispetto al fabbricato a cui risulterebbe asservita è assoggettabile ad autonoma tassazione fino al perdurare della sua separata indicazione negli archivi catastali, salvo quanto indicato al precedente articolo 5 - comma 3, ovvero che l'area risulti pertinenziale esclusivamente ai fini urbanistici.

8. Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, il Comune può determinare periodicamente e per zone omogenee i suddetti valori venali di riferimento delle aree fabbricabili.

9. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia giurata, un valore superiore a quello deliberato.

10. Nel caso di omessa od infedele denuncia di area fabbricabile, il valore accertato dall'Ufficio è pari a quello deliberato ai sensi del comma 8 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia giurata o da altra valutazione in base a quanto previsto dall'articolo 10, comma 5.

11. Il soggetto passivo che reputi comunque opportuno dichiarare un valore inferiore a quello predeterminato, per particolari elementi che incidono negativamente sul valore dell'area, deve rendere noti tali elementi all'ufficio tributi, che ne effettuerà valutazione in sede di controllo.

12. Per la sussistenza dell'edificabilità dell'area, come identificata al precedente articolo 8 e dai commi 5, 6 e 7 del presente articolo 10, è sufficiente la previsione di tale caratteristica nel vigente strumento urbanistico, dal momento in cui questo risulta adottato dal Comune, in adesione alle disposizioni indicate dall'art. 36, comma 2 del D.L. n. 223/2006.

13. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, ai sensi dell'art. 3, comma 51, della Legge n. 662/1996, un moltiplicatore pari a 135.

Art. 11 **Determinazione dell'imposta dovuta**

1. Pur considerando che a ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, l'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.

2. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto, è computato per intero.

3. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

Art. 12 **Termini per il versamento**

1. Il versamento dell'imposta annua dovuta al Comune avviene in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre; resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

2. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata va corrisposta a conguaglio, considerando le aliquote approvate per l'anno d'imposta di riferimento.

3. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU per l'anno 2019, mentre in sede di saldo, l'imposta è dovuta per l'intero anno calcolando il conguaglio, sulla base delle aliquote approvate.

4. Gli enti non commerciali, di cui all'art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 504/1992, eseguono il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote approvate dal Comune.

Art. 13

Determinazione delle aliquote d'imposta

1. Le aliquote d'imposta sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata nei termini di legge ed hanno efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento se inserite nell'apposito prospetto presente sul Portale del MEF entro il 14 ottobre dell'anno medesimo, con pubblicazione entro il 28 dello stesso mese.

TITOLO II

AGEVOLAZIONI

Art. 14

Fattispecie con abbattimento della base imponibile

1. La base imponibile è ridotta del **50%** per i seguenti oggetti:
 - a) fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004;
 - b) fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, la cui inagibilità o inabitabilità risulta da fatiscenza e degrado sopravvenuti, l'agevolazione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le predette condizioni; le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione, sono disciplinate dal successivo art. 15;
 - c) unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
2. La base imponibile è ridotta del **25%** per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998.

Art. 15

Caratteristiche dei fabbricati inagibili o inabitabili

1. Al fine dell'applicazione della riduzione del 50 per cento della base imponibile per i fabbricati inagibili o inabitabili di cui al comma 1, lett. b) del precedente articolo 14, deve sussistere una situazione di fatiscenza e degrado sopravvenuti.

2. In particolare, l'inagibilità od inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

3. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

4. I fabbricati o le unità immobiliari devono possedere le caratteristiche di seguito indicate:

- immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. n. 380/2001, che detta norme per l'edilizia residenziale, ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente strumento edilizio e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.

A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:

a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;

b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.

5. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.

6. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. n. 445/2000, che attesta l'esistenza di una perizia comprovante la situazione del fabbricato.

7. Qualora la dichiarazione risulti mendace, il dichiarante decade dal beneficio, con la conseguente applicazione della sanzione penale di cui agli artt. 76, comma 1, e 75 del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 16

Esenzioni per i terreni agricoli

1. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3 del richiamato decreto, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;

d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 984/1977, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del MEF n. 9 del 14 giugno 1993.

Art. 17

Altre esenzioni

1. Sono altresì esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai Comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del D.P.R. n. 601/1973;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1, dell'art. 7 del D.Lgs. n. 504/1992, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del D.L. n. 1/2012 e s.m.i., nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

Art. 18

Aliquota per le abitazioni principali

1. L'aliquota agevolata, come deliberata dal Consiglio Comunale, prevista per il fabbricato destinato ad abitazione principale è applicata anche alle pertinenze, intendendo come tali gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

2. L'agevolazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e delle pertinenze. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate. Sotto l'aspetto della detrazione d'imposta, non spettano ulteriori detrazioni per le pertinenze dell'abitazione principale; l'unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze.

TITOLO III DICHIARAZIONI E CONTROLLI

Art. 19 Dichiarazioni

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è intervenuta la modifica, utilizzando l'apposito modello approvato con decreto ministeriale.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
3. Gli enti non commerciali, di cui al precedente art. 17, comma 1, lett. g), sono tenuti alla presentazione della dichiarazione ogni anno.
4. Nel caso in cui la dichiarazione sia erroneamente presentata al Comune di Trezzano sul Naviglio ed indirizzata ad altro Comune, la stessa viene trasmessa d'ufficio al Comune competente.
5. Nel caso in cui la dichiarazione, indirizzata al Comune di Trezzano sul Naviglio, sia stata erroneamente presentata a Comune diverso e da quest'ultimo trasmessa, la stessa si intende presentata nella data certificata dal Comune che l'ha ricevuta.

Art. 20 Modalità del versamento

1. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
2. I versamenti dell'imposta dovuta devono essere eseguiti utilizzando il modello di delega F24 ovvero tutte le modalità che si dovessero rendere di volta in volta disponibili anche in relazione all'evoluzione del sistema dei pagamenti elettronici.
3. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso, il giorno del trasferimento è computato sulla base delle indicazioni di cui al precedente articolo 11.

Art. 21 Differimento dei termini per i versamenti

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per i soggetti passivi che hanno l'obbligo di versamento del tributo, per la sola quota dovuta in favore del Comune, quando si verificano:
 - a) gravi calamità naturali;
 - b) particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione.
2. Il differimento non può, in ogni caso, riguardare la quota di competenza dello Stato, calcolata sui fabbricati del gruppo "D".

Art. 22
Accertamenti ed istituti deflativi del contenzioso

1. Al fine di ridurre i contrasti con i contribuenti, è adottato l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che reca disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, nonché tutti gli altri istituti deflativi previsti dalla legislazione vigente.

Art. 23
Attività di controllo

1. Il Funzionario responsabile della gestione del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, anche in collaborazione con l'Agenzia delle entrate.
2. Lo stesso verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, proponendo le soluzioni utili alla gestione dell'Ufficio tributi ed al controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.
3. Nell'espletamento dell'attività di controllo, ove previsto, si applicano le sanzioni di legge.
4. Sulla somma a titolo di tributo dovuto dal contribuente a seguito di accertamento o di imposta da rimborsare, vengono calcolati interessi nella misura del tasso legale, senza maggiorazioni.

Art. 24
Risorse strumentali e trattamento accessorio al personale dipendente

1. Il Comune istituisce un fondo nella misura massima del 5 per cento relativo all'attività di accertamento dell'Imposta Municipale Propria avvenuta nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, finalizzato al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 1091 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del Comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale.
2. La disposizione di cui al precedente comma non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione e si intende applicabile limitatamente agli esercizi in cui il Comune abbia approvato il bilancio di previsione ed il conto consuntivo nei termini.
3. La Giunta comunale stabilisce annualmente le modalità ed i termini con i quali il fondo previsto al comma precedente viene destinato

Art. 25 Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi nella misura del tasso legale su base annuale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
4. Non si procede al rimborso di somme inferiori al limite minimo individuato nel Regolamento generale delle Entrate.

Art. 26 Arrotondamenti

1. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 Norme di rinvio

1. Per quanto non direttamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia di imposta municipale propria nonché dalle norme a questa applicabili, come pure le disposizioni attinenti alla gestione delle entrate tributarie dell'Ente.

Art. 28 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2020. L'entrata in vigore determina la contestuale disapplicazione delle normative regolamentari previgenti che, tuttavia, conserveranno la loro validità ai fini dell'espletamento dell'attività di controllo dell'imposta in funzione delle regole temporalmente vigenti.

Comune di Trezzano sul Naviglio

Organo di Revisione

Verbale n. 14 del 23.09.2020

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE I.M.U.

I sottoscritti Dott. Cardillo Giuseppe, Dott. Brocchi Gian Luigi, Dott.ssa Pini Maria, Revisori nominati con delibera dell'organo consiliare n. 41 del 26.09.2018,

Premesso che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, stabilisce che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima e i singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Esaminata la documentazione pervenuta dall'Ufficio Finanziario, in particolare la proposta di delibera consiliare avente ad oggetto "l'APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)", ed il "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (c.d. "NUOVA IMU)", composto da n.28 articoli;

Richiamata la vigente normativa in materia di I.M.U., contenuta all'art. 1 della Legge n.160/2019, commi da 739 a 783, cosiddetta "Legge di Bilancio 2020", novellata alla luce di quanto introdotto dal D.L. n.34/2020 e dalla Legge n.77/2020 di conversione del "Decreto Rilancio";

Esperita l'istruttoria di competenza;

Dato atto che la tale deliberazione produce effetti dal 1 gennaio 2020, ai sensi art. 53, comma 16, L. 388/2000;

Dato altresì atto che tale deliberazione comporta la disapplicazione della previgente normativa IMU/TASI;

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di approvazione del nuovo “REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (c.d. “NUOVA IMU”)”.

Trezzano sul Naviglio, li 23.09.2020

L’Organo di Revisione

Dott. Giuseppe Cardillo

Dott. Gianluigi Brocchi

Dott.ssa Maria Pini

Punto n. 4 - Approvazione del nuovo regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)

Il Presidente del Consiglio Comunale: Prossimo punto "Approvazione del nuovo regolamento per l'applicazione dell'IMU", assessore Spendio.

L'Assessore Spendio: Sì, grazie presidente. Allora, sempre l'articolo 1 della Legge di Bilancio che ho richiamato prima, però il comma 738 in questo caso, introduce la disciplina della cosiddetta nuova IMU per la quale viene proposto questo regolamento nuovo. Richiamiamo in delibera l'intervento del legislatore che in quel comma ha abolito la IUC, l'Imposta Unica Comunale di cui abbiamo nostro regolamento approvato dal commissario prefettizio con delibera numero 20 del 15 maggio 14, all'interno di questo regolamento, che ho appena richiamato e che è vigente attualmente, vengono disciplinate la Tasi, l'IMU e la Tari. La Tasi viene abolita, l'IMU viene riformulata con questo nuovo regolamento che naturalmente recepisce i contenuti dei nove articoli del regolamento che ho citato prima e la Tari invece- di cui parleremo poi in apposito punto come evidenziato anche dalla consigliera Zina- rimane ancora disciplinata da quel regolamento. Quindi quel regolamento lì che disciplinava tre cose in sostanza, dopo questa delibera ne disciplina una, giusto per intenderci. Ecco, io non ho particolari cose da dire riguardo al regolamento, quello che è stato detto in commissione mi è sembrato che fosse abbastanza esaustivo. Comunque il ragioniere Zendra è qui con noi, se ci fosse qualche altro elemento da precisare siamo qui in ascolto, grazie.

Il Presidente del Consiglio Comunale: Grazie. Lascio aperto a domande eventuali al funzionario o all'assessore. Considerazioni sul punto? Considerazioni sul punto? Dichiarazione di voto? Consigliere Russomanno.

Il Consigliere Russomanno: Grazie presidente, per la stessa motivazione del punto precedente il nostro voto sarà un voto favorevole, grazie.

Il Presidente del Consiglio Comunale: Grazie. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Consigliere Nappo.

Il Consigliere Nappo: Sì, beh, in realtà già in commissione c'è stato modo di fare domande insomma anche sull'iter che ha citato velocemente l'assessore Spendio e anche per il Partito Democratico il voto sarà favorevole.

Il Presidente del Consiglio Comunale: Grazie. Dichiarazioni, altre dichiarazioni? Consigliere Ghilardi.

Il Consigliere Ghilardi: Il nostro voto sull'argomento sarà favorevole perché le cose sono state discusse approfonditamente, anche se devo muovere un piccolo dettaglio e credo che in questo caso non è stata diciamo ancora verbalizzato e consegnato a tutti il verbale della commissione politiche finanziarie dove si è trattata questa parte qua. Sappiamo che è un dettaglio, ragioniamo con la fiducia fatta nella professionalità del nostro ragioniere generale che si è offerto per compilare tutto il dettaglio. Chiederei solamente che di quella parte del verbale si richiamassero semplicemente i momenti nel quale si è deciso di poter fare delle sedute intermedie, nelle quali si sarebbe proceduto alla specifica definizione del DUP. So che non è inerente ma preferirei che fosse ricordato che tutte queste parti erano trattate all'interno del verbale della commissione politiche finanziarie, grazie.

Il Presidente del Consiglio Comunale: Grazie consigliere. Ci sono altre dichiarazioni? Consigliere Villa.

La Consigliera Villa: Grazie presidente. Direi che il regolamento è stato ampiamente argomentato anche dal signor Zendra in commissione e direi che abbiamo recepito molto bene quali erano le variazioni, pertanto credo che il mio voto sarà senz'altro favorevole, grazie.

Il Presidente del Consiglio Comunale: Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Direi di no. Allora vado a leggere la delibera, poi devo forse chiedervi un favore. "Il consiglio comunale delibera di approvare il nuovo regolamento per l'applicazione dell'IMU, allegato al presente provvedimento, composto da 28 articoli; di disporre contestualmente all'approvazione del regolamento la disapplicazione della previgente disciplina IMU-Tasi; di rilevare che la disapplicazione, di cui al precedente punto, si intende operativa dal primo gennaio 2020, fermo restando l'operatività della disciplina per l'attività di accertamento tributario nei periodi di relativa applicazione e vigenza del regolamento; di dare atto che le disapplicazioni, di cui ai punti precedenti, non intaccano in alcun modo l'operatività della parte quarta del citato regolamento; di dare atto che il nuovo regolamento produce effetti dal primo gennaio 2020; di disporre la trasmissione telematica della presente deliberazione e dell'allegato regolamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze; di dare mandato al servizio tributi, stante l'urgenza, di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del nuovo regolamento su indicato". Chiedo la cortesia al consigliere Russomanno di togliere la schedina di Padovani che non c'è. Davanti al microfono c'è una schedina. Così segnaliamo che è assente a questa votazione. Segretario, comunque (voce fuori microfono) esatto, sennò sembrano i pianisti che votano. E quindi risultiamo presenti 16 e metto in votazione. Favorevoli? Con 16 votanti e 16 favorevoli il consiglio approva. "Il consiglio delibera di attribuire al presente atto immediata eseguibilità". Favorevoli? Con 16 votanti e 16 favorevoli il consiglio approva. Non partecipa alla votazione il consigliere Padovani. Chiudiamo qui, passiamo qui... no, la schedina la tengo io. Ho sentito la domanda... per evitare di perderla le teniamo in segreteria poi le portiamo ogni volta in aula. Consigliere Padovani, bentornato, si è perso una votazione. Le chiedo di reinserire la sua schedina all'interno del suo microfono, ben in profondità. Vediamo se ricompare. Mi è ricomparso Padovani, perfetto.



COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

PROVINCIA DI MILANO

Via IV Novembre, 20090

Proposta N. 2020 / 2422
Servizio Tributi

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267e dell'art. 147 bis, si esprime
sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità
tecnica.

Lì, 24/09/2020

IL FUNZIONARIO
ZENDRA ERMANNO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

PROVINCIA DI MILANO
Via IV Novembre, 20090

Proposta N. 2020 / 2422
Servizio Tributi

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267e dell'art. 147 bis , si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 24/09/2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
ZENDRA ERMANNO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

PROVINCIA DI MILANO
Via IV Novembre, 20090

Attestazione di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 66 del 30/09/2020

Servizio Servizio Tributi

**Oggetto: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)..**

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line per 15gg. consecutivi, dal 21/10/2020 al 05/11/2020

Comune di Trezzano Sul Naviglio li, 06/11/2020

Il Messo Comunale
(MEAZZINI UMBERTO)
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)